

ASCAA S.P.A.

Via Verdi 14

43100 PARMA

Cod. Fisc. E Reg. Imprese 00430720342

Iscritta al numero 191247 del R.E.A

Cap. Soc. Euro 10.276.000,00

PROGETTO DI SCISSIONE

Premesso

- che la Società svolge l'attività di servizi idrici integrati;
- che nel patrimonio societario sono presenti determinate proprietà relative a:
 - opere di captazione idrica e adduzione primaria;
 - reti, impianti e dotazioni realizzati da ASCAA nel corso della gestione del servizio;
 - reti, impianti e dotazioni utilizzati da ASCAA in regime di concessione d'uso;
- che l'art. 35, comma 9 della l. 448/2001 ha previsto che gli enti locali che detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare lo scorporo delle reti degli impianti e delle altre dotazioni;

tanto premesso si redige il presente

PROGETTO DI SCISSIONE

L'art. 2506-bis rinvia all'art. 2501-ter per la descrizione di alcuni degli elementi del progetto stesso. Tali elementi sono sotto riportati con la cronologia ed i riferimenti previsti dal citato articolo.

Motivi dell'operazione

L'operazione di scissione nasce da motivi giuridici, commerciali ed economici. Trattandosi di un'operazione di scorporo di ramo aziendale si ritiene che l'operazione giuridicamente, economicamente e finanziariamente più corretta oltre che giuridicamente pertinente sia quella di scissione. Tale operazione si rende necessaria onde consentire che la realizzazione di eventuali progetti attinenti agli elementi dell'attivo trasferiti sia indipendente dal ramo patrimoniale della scissa. Si rende altresì necessaria per adempiere al disposto di legge citato in premessa.

Art. 2501-ter n.1

Società partecipanti alla scissione

Società scissa: "ASCAA S.p.A.", con sede in Parma, Via Verdi 14;

Società beneficiaria: "NEWCO S.p.A.", con sede in Fidenza da costituirsi contestualmente all'operazione di scorporo;

Oggetto della scissione: ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio idrico integrato come meglio descritto negli elementi patrimoniali di cui infra.

Art. 2501-ter n.2

Statuto delle Società partecipanti alla Scissione

A tal fine al presente Progetto vengono allegati:

- Statuto società scissa che per effetto della scissione non subirà variazioni (allegato 1);
- Atto Costitutivo e Statuto della costituenda società beneficiaria (allegato 2).

Art. 2501-ter n.3,4

Rapporto di con cambio ed assegnazione delle azioni

La scissione in oggetto avverrà in modo assolutamente proporzionale, essendo i soci della società scissa i medesimi e nelle medesime proporzioni soci della costituenda società beneficiaria per la parte attribuita ad ASCAA S.p.A.

Le quote sociali della beneficiaria spetteranno ai soci della scissa nella stessa proporzione da essi detenuta in quest'ultima.

Per effetto della scissione, la partecipazione nella beneficiaria spettante ai soci di ASCAA S.p.A. sarà pari al 66,57% in caso del realizzarsi dell'ipotesi principale o pari al 82,19% in caso del realizzarsi dell'ipotesi subordinata del Capitale Sociale della beneficiaria neocostituita; il Capitale Sociale della neocostituita Newco SpA sarà pari ad euro 282.611 in ipotesi principale ed ad Euro 214.211 in caso di ipotesi subordinata.



Art. 2501-ter n.5, 6

Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle quote di Newco

Le azioni della società Newco Spa in oggetto, avranno godimento, dalla data di costituzione della beneficiaria.

Data degli effetti ex artt. 2506-quater e art. 173 comma 11 del TUIR: ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese di Parma.

Art. 2501-ter n.7 e 8

Trattamento particolare eventualmente riservato a soci od amministratori

Nessun trattamento particolare è riservato ai soci nè sono previsti particolari vantaggi agli amministratori.

Descrizione dei beni che verranno attribuiti alla costituenda Società beneficiaria.

Attività

Vengono trasferite alla beneficiaria le seguenti attività al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, ove esistenti:

- Tutte le licenze d'uso dei software;
- Migliorie su fabbricati;
- I finanziamenti sui lavori svolti in via Emilia;
- Mobili ed arredi;
- Macchine d'ufficio;
- Componenti Hardware e software di base;
- Attrezzature fisse;
- Attrezzature mobili;
- Altre dotazioni;
- Beni inferiori al milione;
- Telefoni cellulari;
- Altre attrezzature varie;
- Automotoveicoli di servizio;
- La partecipazione nella società Ambiente Emilia;
- I crediti verso collegate per finanziamenti;

Passività e netto

Viene trasferito alla società beneficiaria il totale del fondo di Trattamento di Fine Rapporto;

Vengono trasferite alla società beneficiaria riserve di utili pari ad Euro 111.915,00, ed una quota di Capitale sociale pari ad Euro 156.305,00;

I valori delle attività, delle passività e del patrimonio netto trasferiti vengono esposti in dettaglio in Allegato 3.

Art. 2506-bis comma 4

Criteri di distribuzione delle quote della società beneficiaria

Il criterio di distribuzione delle quote della società beneficiaria, come sopra indicato, prevede assoluta proporzionalità rispetto alle quote detenute nella società scissa.

I soci della società scissa riceveranno in proporzione alla loro partecipazione nella società ASCAA S.p.A. quote delle società Newco S.p.A., così come indicato al punto *Art. 2501-ter n.3,4*

In particolare, poiché la costituzione della Newco avverrà contestualmente con le scissioni a favore della stessa da parte delle Società Salso Servizi S.p.A. e San Donnino Multiservizi S.r.l., si è determinato il relativo rapporto di partecipazione, e quindi ai Soci di ASCAA S.p.A verranno assegnate complessivamente azioni della newco pari al 66,57% del capitale della beneficiaria, tenuto conto delle partecipazioni dirette dagli stessi detenute in ASCAA S.p.A.; il relativo meccanismo di determinazione è spiegato nell'allegato 4).

Ipotesi subordinata di costituzione della società beneficiaria

Si ritiene opportuno prevedere nel presente progetto un'ipotesi subordinata relativa alla eventuale mancata partecipazione all'operazione da parte della Società Salso Servizi S.r.l., in ragione della specificità della

situazione della stessa, caratterizzata dalla maggiore complessità della procedura di scissione non proporzionale con esclusione di una parte dei Soci.

Restano ferme ed invariate le generali considerazioni e la procedura sopra delineata; tuttavia si prevede che, alla luce della diversa partecipazione all'operazione, sia da operare una diversa valutazione da attribuirsi in questo caso alle Società, in particolare al settore Grande Distribuzione di ASCAA.

Per effetto di tali considerazioni, avvenendo anche in questo caso la costituzione della Newco contestualmente con la scissione a favore della stessa da parte della sola Società ASCAA S.p.A., si è determinato il relativo rapporto di partecipazione, e quindi ai soci di ASCAA S.p.A. verranno assegnate complessivamente azioni della newco pari al 82.19 %; il relativo meccanismo di determinazione è esplicito nell'allegato 4).

Pertanto, in questo caso, i soci di ASCAA S.p.A. riceveranno complessivamente n. 176.060 azioni da nominali 1 Euro della società Newco S.p.A., per effetto della scissione in favore della stessa.

Allegati:

- Statuto società scissa.
- Atto Costitutivo e Statuto della costituenda società beneficiaria;
- Prospetto degli elementi Patrimoniali trasferiti;
- Prospetto di calcolo del rapporto di concambio;

Parma, li 29 giugno 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

CLAUDIO BERNARDINI


IL PRESIDENTE
Claudio Bernardini



**STATUTO
ASCAA SpA
TITOLO I°**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la Società per Azioni denominata "ASCAA SpA", in trasformazione del Consorzio ASCAA, ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Parma.

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, uffici, agenzie o unità locali, comunque denominate, in Italia o all'estero.

Art. 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:
 - a) gestione servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come disciplinato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento e distribuzione gas per usi civili e produttivi;
 - c) gestione di altri servizi a rete in genere;
 - d) svolgimento di ogni attività inerente l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti quali spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - e) gestione di impianti di trattamento di reflui industriali;
 - f) gestione di attività di monitoraggio ambientale e territoriale;
 - g) gestione di stabilimenti igienici sia fissi che mobili;
 - h) pulizia, disotturazione, svuotamento di condotte fognarie, collettori, fosse imhoff, nonché trasporto su gomma dei prodotti di risulta;
 - i) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e delle attrezzature dei servizi in gestione;
 - j) gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale;
 - k) gestione integrale del verde pubblico compresi parchi pubblici e giardini nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi;
 - l) gestione integrata dei servizi cimiteriali e funerari in genere
 - m) gestione reti e impianti di illuminazione pubblica e telecontrollo.
2. La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare, affine o accessoria a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari all'espletamento dei propri compiti.
3. Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati; in particolare potrà costituire ed avvalersi di società strumentali per la gestione operativa di segmenti di attività.
4. La Società può assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma ed eseguire lavori, opere, progettazioni, studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere per conto dello Stato, delle sue amministrazioni, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi in genere, sia nel territorio nazionale che all'estero.
5. La Società può assumere la gestione, sotto qualsiasi forma, di opere e servizi pubblici senza limiti territoriali.
6. Per l'affidamento di servizi pubblici da parte di Comuni non soci, la Società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.
7. La Società può costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo in Società, Enti, associazioni, consorzi, società consortili, gruppi europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati, nazionali ed esteri.
8. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad essi connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

9. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui sopra, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il Capitale sociale è di €. 10.276.000 (Euro diecimilioniduecentosettantaseimila) diviso in n. €. 10.276.000 (diecimilioniduecentosettantaseimila) azioni ordinarie del valore nominale di €. 1 (un Euro) cadauna, aventi tutte parità di diritti.
2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. Può altresì chiedere finanziamenti, ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.

Art. 6 - GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. I rapporti tra "ASCAA SpA" ed i comuni soci sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da appositi strumenti convenzionali.

Art. 7 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili: ogni azione dà diritto ad 1 voto.
2. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'Atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Art. 8 - DETENZIONE DELLE AZIONI.

1. Possono detenere azioni:
 - a) i Comuni della provincia di Parma che provvedono per il tramite della società alla gestione di uno o più servizi, o parte di essi, fra quelli indicati all'art. 4;
 - b) altri soggetti, pubblici o privati.
2. Il numero di azioni detenute dai Comuni di cui alla lett. a) del precedente comma deve essere non inferiore al 51% del capitale sociale.
3. Un numero di azioni corrispondenti alla percentuale indicata al comma 2 dovrà sempre restare depositato a garanzia con specifica annotazione di vincolo, presso la sede della società. Tali azioni potranno comunque essere liberamente trasferite tra i Comuni della Provincia di Parma soci.
4. Le azioni detenute dai Comuni della Provincia di Parma soci in eccedenza al 51% del capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili.
5. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra soci e tra questi e la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9 - TRASFERIMENTO DI AZIONI E PRELAZIONE.

1. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata R.R., da inviare al Presidente dell'Assemblea, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
2. Il Presidente dell'Assemblea provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata R.R. indirizzata al Presidente dell'Assemblea, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
4. Il Presidente dell'Assemblea, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.
6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
7. Qualora in seguito ad alienazioni venisse raggiunta la quota minima di possesso azionario di cui al 2° comma dell'art. 8, le successive alienazioni di azioni e di diritti di opzione da parte di Comuni potranno essere disposte esclusivamente in favore di altri Comuni soci.

8. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso, da parte dei Comuni di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 8, del 51% del capitale sociale.

Art. 10 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 13 - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno, una delle quali entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio – salvo il maggior termine di 180 giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, ex art.2364 u.c. C.C.- e l'altra entro il mese di ottobre.
2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3. L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o suoi componenti nei casi previsti dalla legge.

Art. 14 - INTERVENTO E VOTO

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.
3. La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o istituti di credito.
4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.
5. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art. 15 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

1. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Organo amministrativo in caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il VicePresidente dell' Organo Amministrativo. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente..
2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell' Assemblea, accerta l'identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, inclusa la scelta del sistema di votazione, accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato atto nel verbale dell'adunanza.
3. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci o dal Segretario; ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
4. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.
2. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, tranne che per l'approvazione del piano programma e del piano pluriennale degli investimenti, nonché sulla ripartizione degli utili, sugli indirizzi generali concernenti le politiche tariffarie per cui è prevista l'approvazione da parte del 60 % del capitale rappresentato.
3. L'assemblea straordinaria delibera – sia in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale.

Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per legge.

In particolare:

- a) approva i bilanci, il piano programma ed il piano pluriennale degli investimenti;
- b) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci, il Presidente del collegio sindacale;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) autorizza operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino la perdita del controllo su tali società, qualora il valore di tali operazioni risulti maggiore di € 200.000 (duecentomila Euro).
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 18 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Ai sensi di quanto dispone l'art. 2365 c.c., l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Delibera inoltre sull'emissione delle obbligazioni.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.
2. Il primo consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.
3. La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea.
4. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.
5. Gli amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.
6. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di Sindaco, di consigliere o di Assessore di un comune o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 c.c..
7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
8. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine. Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

Art. 20 - VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 21 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società; particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Art. 22 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 
1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove – purchè in Italia - ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
 2. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
 3. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.
 4. In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
 5. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.

Art. 23 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.
3. Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 24 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente sono stabiliti dall'Assemblea.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

TITOLO V

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 25 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.
Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze e/o le deleghe attribuite al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato.
2. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.
3. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal consiglio di amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al vicepresidente, e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età.
5. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 26 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e di servizi. Il Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina determina la durata dell'incarico.
2. Al direttore viene affidata la conduzione della società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:
3. In particolare il Direttore Generale:
 - a) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
 - b) provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale;
 - c) coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
 - d) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
 - e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

- f) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- g) redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della società e predispone la proposta di bilancio d'esercizio;
- h) acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore.
4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo Statuto a dirigenti e dipendenti della società.

TITOLO VI

I SINDACI

Art. 27 - COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge.
Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.
2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

TITOLO VII

BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art. 28 - BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 29 - UTILI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - per un minimo del 15% (quindici per cento) a Fondo sviluppo investimenti;
 - il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale ed erogazioni straordinarie.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ', CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE INTEGRATIVE

Art. 30 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ'

1. In caso di scioglimento della società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.
2. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Art. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito, ai sensi di quanto disposto dal libro quarto, titolo VIII del codice di procedura civile italiano.
2. Il collegio arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 32 - FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Parma.

Art. 33 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 34 - NORME TRANSITORIE

1. La società conserva tutti i diritti o gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto nella gestione di tutte le attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio originario.

- 
2. Il personale in servizio presso il Consorzio ASCAA, alla data del presente provvedimento, passa alle dipendenze di ASCAA SpA conservando il trattamento normativo ed economico acquisito e le funzioni assegnate.
 3. L'attuale direttore generale del Consorzio ASCAA assume le funzioni di direttore generale di ASCAA SpA conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisiti.
 4. Ai sensi di quanto dispone l'art. 115 DLgs 18 agosto 2000, n. 267, entro tre mesi dal presente provvedimento il Presidente di ASCAA SpA richiede al Presidente del Tribunale la nomina dell'esperto per la definitiva determinazione del valore patrimoniale da conferire alla società ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.

Entro sei mesi dal ricevimento della relazione del perito, gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA DELLE
SCISSIONI DELLE SOCIETA' "SAN DONNINO MULTISERVIZI s.r.l.", "SALSO SERVI s.p.a."
e "ASCAA s.p.a."

Denominazione

"[●] società per azioni".

Oggetto

1. La società ha per oggetto: l'esercizio delle seguenti attività, secondo le forme e le modalità dettate dalle norme di legge vigenti pro tempore:

- a. la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo delle risorse idriche, ivi inclusa la gestione di impianti di trattamento di reflui industriali;
- b. la gestione dei servizi concernenti l'importazione, l'esportazione, il trasporto e il dispacciamento, la distribuzione, lo stoccaggio e la vendita di gas per usi civili e produttivi, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- c. l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e calore derivanti da qualsiasi fonte energetica;
- d. la realizzazione e gestione di opere e impianti per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento o la produzione combinata di calore e/o freddo ed energia elettrica, ai fini della distribuzione e vendita di calore o freddo per uso domestico e/o industriale;
- e. la gestione integrata dei rifiuti nelle fasi di spazzamento e lavaggio di strade e piazze; raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- f. la progettazione, installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura, vendita, esercizio di servizi pubblici e privati di telecomunicazioni e trasmissione di dati compreso l'affitto a terzi di reti spente e illuminate, di impianti, centrali e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati fissi e/o mobili, consentendone anche le interconnessioni tra la propria rete e quella di altri operatori, in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti, collegamenti e sistemi di telecomunicazioni e trasmissione dati, fissi e/o mobili in proprio e/o per conto terzi;
- g. lo sviluppo, realizzazione, vendita e noleggio di soluzioni informatiche software e hardware e di servizi e prodotti informatici, di telecomunicazione e di trasmissione dati in generale; la gestione di centri di elaborazione dati per conto terzi e di servizi integrati di informatica, telematica e telecomunicazioni, anche attraverso contratti di licenza, collaborazione commerciale ed accordi di ricerca e sviluppo con terze parti;
- h. la gestione di attività di monitoraggio ambientale e territoriale;
- i. la gestione di stabilimenti igienici, sia fissi che mobili;
- j. la pulizia di strade, aree urbane, edifici pubblici o di pubblica utilità;

k. l'assunzione della concessione per la costruzione e per l'esercizio di opere pubbliche;

l. lo svolgimento di tutte le attività connesse ed accessorie alle attività indicate ai precedenti punti.

Nell'ambito di tutti i servizi gestiti l'attività della società comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione e smantellamento degli impianti di ogni genere.

2. Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà assumere la gestione dei seguenti ulteriori servizi e attività:

a. consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori, di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione a tutti i settori di attività della società;

b. progettazione, realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni intervento connesso al controllo degli agenti inquinanti ed all'uso razionale delle risorse;

c. gestione dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

d. progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica;

e. servizi integrati di realizzazione, gestione e manutenzione di immobili, centrali termiche e di condizionamento, impianti di produzione e distribuzione di calore, freddo ed energia, impianti e reti tecnologiche ed informatiche, reti viarie ed impianti di regolazione del traffico;

f. servizi integrati di sicurezza, telesoccorso e videosorveglianza per utenti civili, industriali e collettività urbane;

g. trasporto merci per conto terzi;

h. analisi di laboratorio, prove tecniche e certificazioni di qualità;

i. attività di gestione del verde pubblico in genere, quali costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, miglioramento delle aree verdi, abbattimento e potatura di alberi;

j. gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere;

k. attività cimiteriali in genere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni; relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, attività amministrative connesse, gestione del servizio di luci votive, ampliamento, modifica, costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la realizzazione dei relativi impianti;

l. sviluppo, organizzazione e gestione di corsi e sistemi di formazione per diffondere ed approfondire le conoscenze nei campi di proprio interesse;

m. gestione di parcheggi e della segnaletica stradale.

3. La società per il conseguimento degli scopi sociali potrà inoltre:

a. esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà opportune, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate dalla legge agli intermediari abilitati;

b. svolgere, all'interno del gruppo costituito dalle società controllate e collegate, attività di coordinamento strategico, supporto amministrativo, tecnico, legale, informatico e gestionale, assistenza e consulenza in genere, reperimento di mezzi finanziari e finanziamento, gestione

accentrata della liquidità, degli incassi e dei pagamenti, delle disponibilità ed impegni in valuta e copertura del rischio di cambio, recupero crediti, contenzioso giudiziale e stragiudiziale;

c. assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate, in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, pre-stare garanzie reali, anche a favore di terzi.

4. Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale potranno essere esercitate in Italia ed all'estero, sia direttamente dalla società, sia per tramite di società controllate, collegate o comunque partecipate, consorzi od altre forme associative, costituite nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Durata

La durata della società sarà fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Sede legale

La società avrà sede legale in Fidenza (PR). Ai fini dell'iscrizione dell'indirizzo della sede legale nel Registro delle Imprese l'indirizzo della sede legale sarà il seguente: via [●] n [●].

Capitale sociale

Il capitale sociale sarà fissato in euro 282.611 (duecentottantaduemilaseicentoundici) e sarà diviso in numero 282.611 (duecentottantaduemila seicentoundici) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (un euro) ciascuna [euro [●] diviso in numero [●] azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna nel caso la società "Salso servizi Spa" non partecipi all'operazione di scissione].

Il numero di azioni di titolarità di enti pubblici inizialmente sarà pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale, con successiva possibilità di partecipazione da parte di soggetti privati, da scegliersi con gara pubblica, la cui partecipazione non può essere superiore al 40 (quaranta) del capitale sociale.

Amministrazione e rappresentanza

L'amministrazione e la rappresentanza della società saranno disciplinate dagli articoli 18 (diciotto) e seguenti dello statuto sociale.

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale sarà disciplinato dall'articolo 25 (venticinque) dello statuto sociale.

Esercizi sociali e utili

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- c) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

Statuto della "[•] S.p.A."

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Il presente statuto disciplina la società per azioni denominata: "[•] società per azioni".
2. La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei Paesi in cui la società opera.
3. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo statuto stesso, anche se già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, secondo le forme e le modalità dettate dalle norme di legge vigenti pro tempore:
 - a. la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo delle risorse idriche, ivi inclusa la gestione di impianti di trattamento di reflui industriali;
 - b. la gestione dei servizi concernenti l'importazione, l'esportazione, il trasporto e il dispacciamento, la distribuzione, lo stoccaggio e la vendita di gas per usi civili e produttivi, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
 - c. l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e calore derivanti da qualsiasi fonte energetica;
 - d. la realizzazione e gestione di opere e impianti per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento o la produzione combinata di calore e/o freddo ed energia elettrica, ai fini della distribuzione e vendita di calore o freddo per uso domestico e/o industriale;
 - e. la gestione integrata dei rifiuti nelle fasi di spazzamento e lavaggio di strade e piazze; raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
 - f. la progettazione, installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura, vendita, esercizio di servizi pubblici e privati di telecomunicazioni e trasmissione di dati compreso l'affitto a terzi di reti spente e illuminate, di impianti, centrali e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati fissi e/o mobili, consentendone anche le interconnessioni tra la propria rete e quella di altri operatori, in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti, collegamenti e sistemi di telecomunicazioni e trasmissione dati, fissi e/o mobili in proprio e/o per conto terzi;
 - g. lo sviluppo, realizzazione, vendita e noleggio di soluzioni informatiche software e hardware e di servizi e prodotti informatici, di telecomunicazione e di trasmissione dati in generale; la gestione di centri di elaborazione dati per conto terzi e di servizi integrati di informatica, telematica e telecomunicazioni,

anche attraverso contratti di licenza, collaborazione commerciale ed accordi di ricerca e sviluppo con terze parti;

- h. la gestione di attività di monitoraggio ambientale e territoriale;
- i. la gestione di stabilimenti igienici, sia fissi che mobili;
- j. la pulizia di strade, aree urbane, edifici pubblici o di pubblica utilità;
- k. l'assunzione della concessione per la costruzione e per l'esercizio di opere pubbliche;
- l. lo svolgimento di tutte le attività connesse ed accessorie alle attività indicate ai precedenti punti.

Nell'ambito di tutti i servizi gestiti l'attività della società comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione e smantellamento degli impianti di ogni genere.

2. Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà assumere la gestione dei seguenti ulteriori servizi e attività:

- a. consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori, di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione a tutti i settori di attività della società;
- b. progettazione, realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni intervento connesso al controllo degli agenti inquinanti ed all'uso razionale delle risorse;
- c. gestione dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- d. progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica;
- e. servizi integrati di realizzazione, gestione e manutenzione di immobili, centrali termiche e di condizionamento, impianti di produzione e distribuzione di calore, freddo ed energia, impianti e reti tecnologiche ed informatiche, reti viarie ed impianti di regolazione del traffico;
- f. servizi integrati di sicurezza, telesoccorso e videosorveglianza per utenti civili, industriali e collettività urbane;
- g. trasporto merci per conto terzi;
- h. analisi di laboratorio, prove tecniche e certificazioni di qualità;
- i. attività di gestione del verde pubblico in genere, quali costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, miglioramento delle aree verdi, abbattimento e potatura di alberi;
- j. gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere;
- k. attività cimiteriali in genere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni; relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, attività amministrative connesse, gestione del servizio di luci votive, ampliamento, modifica, costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- l. sviluppo, organizzazione e gestione di corsi e sistemi di formazione per diffondere ed approfondire le conoscenze nei campi di proprio interesse;
- m. gestione di parcheggi e della segnaletica stradale.

3. La società per il conseguimento degli scopi sociali potrà inoltre:

- a. esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà opportune, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate dalla legge agli intermediari abilitati;
- b. svolgere, all'interno del gruppo costituito dalle società controllate e collegate, attività di coordinamento strategico, supporto amministrativo, tecnico, legale, informatico e gestionale, assistenza e consulenza in genere, reperimento di mezzi finanziari e finanziamento, gestione accentrata della liquidità, degli incassi e dei pagamenti, delle disponibilità ed impegni in valuta e copertura del rischio di cambio, recupero crediti, contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- c. assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate, in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo o connesso al proprio;



rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali, anche a favore di terzi.

4. Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale potranno essere esercitate in Italia ed all'estero, sia direttamente dalla società, sia per tramite di società controllate, collegate o comunque partecipate, consorzi od altre forme associative, costituite nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede legale in Fidenza (PR) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 282.611 (duecentoottantaduemilaseicentoundici).

2. Il capitale sociale è diviso in numero duecentoottantaduemilaseicentoundici azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (un euro) ciascuna.

3. Il numero di azioni di titolarità di enti pubblici inizialmente sarà pari al 100% del capitale sociale, con successiva possibilità di partecipazione da parte di soggetti privati, da scegliersi con gara pubblica, la cui partecipazione non può essere superiore al 40% del capitale sociale.

4. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE.

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

3. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

4. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.

ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. In caso di trasferimento ⁽¹⁾ delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale e di prelazione della parte di aumento di capitale che rimanga inoptata, per atto tra vivi, spetta ai "soci pubblici" (intendendosi per tali i soci aventi natura di enti pubblici territoriali) il diritto di prelazione.

2. In mancanza di esercizio del diritto di prelazione da parte dei "soci pubblici", il diritto di prelazione compete agli eventuali "soci privati" (intendendosi per tali i soci diversi da quelli definiti "soci pubblici").

3. I "soci privati" possono esercitare il diritto di prelazione entro il limite della complessiva partecipazione pari al 40,00 (quaranta) per cento del capitale sociale.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad

¹ - Precisandosi che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti.

oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi in capo a chi esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia totale o parziale all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero sottoposto a prelazione, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 60 (sessanta) giorni per l'esercizio del diritto di prelazione. Detto termine decorre (i) per i "soci pubblici" dal ricevimento della comunicazione e (ii) per i "soci privati" dalla comunicazione dell'organo amministrativo di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei "soci pubblici".

7. Entro i predetti termini, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, a meno che non si intenda attivare la procedura di arbitraggio di cui oltre; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

8. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo, ciascun socio può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

9. L'arbitratore è nominato per determinare il corrispettivo monetario della partecipazione o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo e deve giudicare con "equo apprezzamento", entro trenta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento alla data del ricevimento della proposta di alienazione da parte dell'organo amministrativo.

10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta nel caso in cui l'arbitratore abbia stabilito un corrispettivo inferiore a quello proposto dal proponente. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

12. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.



13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato e il socio che intenda esercitare la prelazione deve ripetere la propria comunicazione di esercizio del diritto di prelazione una volta compiuta la procedura di arbitraggio di cui sopra.

15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi mediante lo svolgimento di un procedimento di arbitraggio disciplinato nei medesimi termini di cui sopra, al fine di stabilire il valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione.

16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti (o scadenti entro i venti giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo), a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo.

17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti (o scadono entro venti giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione) a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

18. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitraggio; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 30 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente anche se egli abbia effettuato la revoca della sua proposta.

19. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di tutti i soci al trasferimento del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto del presente statuto in materia di diritto di prelazione.

20. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11) COMPETENZE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materia riservate alla sua competenza dalla legge.
2. Delibera altresì sulle seguenti materie:
 - approva il budget d'esercizio, il piano programma ed il piano pluriennale degli investimenti;
 - autorizza operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di società controllate o collegate;
 - approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda.

ARTICOLO 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purchè in Italia.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultano iscritti o che hanno diritto di essere iscritti nel libro dei soci e i titolari di strumenti finanziari.
2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;



e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Non e' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito / pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.

ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

ARTICOLO 16) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 17) QUORUM

1. L'assemblea **ordinaria**:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea **straordinaria**:

- in prima convocazione è costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 60% del capitale sociale;

- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

2. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'



1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ovvero all'amministratore unico, nel rispetto delle norme di legge, volta a volta in vigore, relative al numero degli amministratori di società partecipate, in tutto o in parte, da soggetti pubblici.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina.

3. Gli amministratori sono rieleggibili.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;

b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;

c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;

d) coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

6. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

7. L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e può pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

8. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 19) NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme hanno diritto di procedere alla nomina di un amministratore ciascuno.

2. I rimanenti consiglieri, non nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, sono nominati attraverso il meccanismo del voto di lista indicato nei commi seguenti del presente articolo.

3. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile potranno essere revocati esclusivamente dal Comune che abbia proceduto alla relativa nomina, potranno essere rieletti e restano in carica per tutta la durata del consiglio di amministrazione.

4. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile alla relativa sostituzione provvederà il medesimo Comune che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica.

5. Gli amministratori non nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile sono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

7. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

8. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto tale lista.

9. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. All'elezione degli amministratori di cui al precedente comma 2 si procede come segue:

a) i voti ottenuti dalle liste sono divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

b) Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

c) Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

d) Nel caso in cui venga validamente presentata un'unica lista, risultano eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui non venga validamente presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, non nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

b) qualora non residuino nella predetta lista (i) candidati non eletti in precedenza ovvero, se del caso, (ii) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) che precede. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 20) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.



4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione di patrimoni destinati, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Fatta eccezione per il caso che si tratti di organo amministrativo composto di due soli membri, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

11. L'organo amministrativo, in relazione all'affidamento diretto di servizi a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, è autorizzato a stipulare contratti di servizio contenenti clausole, condizioni e regole che assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si venga a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica tra Ente stesso e Società. Negli specifici atti di affidamento e nei contratti di servizio dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscano all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali.

ARTICOLO 21) POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SUOI MEMBRI

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso le deliberazioni di cui oltre devono essere assunte dall'assemblea dei soci):

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

ARTICOLO 22) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualunque tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 24) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 25) COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 26) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ove sia consentito dalla legge, a meno che l'assemblea deliberi di affidare il controllo contabile a un revisore contabile o a una società di revisione.

ARTICOLO 27) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2393 bis, che

rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

TITOLO V - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 28) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'istituzione del patrimonio separato deve essere deliberata dall'assemblea dei soci) può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 29) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 31) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

TITOLO IX - NORME FINALI

ARTICOLO 32) CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SOCI E DIRITTO DI INFORMATIVA

1. Fino a quando la partecipazione degli enti pubblici sarà pari al 100% del capitale sociale, gli enti locali soci esercitano congiuntamente il controllo sulla Società, che in particolare viene espletato mediante la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società come previsto dal presente statuto.

- 
2. Ai fini del diritto di informativa ai soci, con cadenza semestrale, il Presidente della Società provvederà ad inviare a tutti gli Enti Locali soci una relazione sull'andamento generale della Società.
 3. Gli Enti Locali soci in ogni momento potranno richiedere informazioni, notizie e documentazione in ordine all'attività svolta dalla Società.

ARTICOLO 33) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:
 - a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.
3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.
4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.
5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
6. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 34) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

PROSPETTO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI TRASFERITI

	attivo		passivo
Licenze software	109.412,82	f.do licenze software	85.918,59
Migliorie fabbricati	14.059,25	f.do migliorie fabbricati	2.713,97
Finanz.lavori via emilia	420.000,00	f.do finanz. Lavori via emilia	21.000,00
Mobili e arredi	40.694,28	f.do mobili e arredi	35.004,60
Macchine d'ufficio	23.337,45	f.do macchine d'ufficio	15.603,61
Hardware e software di base	190.944,96	f.do hardware e software di base	161.944,65
Attrezzature fisse	7.407,33	f.do attrezzature fisse	3.376,34
Attrezzature mobili	4.917,60	f.do attrezzature mobili	898,16
Altre dotazioni	21.639,00	f.do altre dotazioni	4.093,86
Altri beni inferiori al milione	34.970,77	f.do altri beni inferiori al milione	34.970,87
Telefoni cellulari	4.187,51	f.do telefoni cellulari	2.986,99
Altre attrezzature varie	193,65	f.do altre attrezzature varie	78,36
Automotoveicoli di serv.	41.344,03	f.do automotoveicoli di serv.	39.934,84
Part. Società ambiente emilia	4.000,00		
Crediti vs. collegate per finanz.	22.834,24	TFR	263.198,05
TOTALE ATTIVITA'	939.942,89	TOTALE PASSIVITA'	671.722,89
		PATRIMONIO	268.220,00'

PROSPETTI DI CALCOLO DEI CON CAMBI

VALUTAZIONE: a proporzione utenze con stima autonoma grande distribuzione

	utenti	VALORE UTENTE (2,7 ANNI DI VALORE AGGIUNTO)
ASCAA S.p.A.	19.617	73
San Donnino Multiservizi S.r.l.	10.897	138
Salso Servizi S.r.l.	10.803	77
	41.317	

ASCAA G.D. STIMA AUTONOMA 3.209.100 3 anni di vendite extra newco base budget 2007

		PROPORZIONE
ASCAA S.p.A.	1.430.079	20,52%
ASCAA grande distribuzione	3.209.100	46,05%
San Donnino Multiservizi S.r.l.	1.503.786	21,58%
Salso Servizi S.r.l.	826.430	11,85%
	6.969.395	

RIPARTIZIONE AZIONI NewCo

	% partecipazione
ASCAA S.p.A.	66,57%
San Donnino Multiservizi S.r.l.	21,58%
Salso Servizi S.r.l.	11,85%
Valore totale	100,00%

CAPITALE SOCIALE NEWCO

AZIONI DA 1 EURO 282.611

ATTRIBUZIONE

<u>EX SDM (COMUNE FIDENZA)</u>	21,58%		60.987
<u>EX SALSO (SOCHI BENEFICIARI)</u>	11,85%		33.489
DI CUI			
COMUNE SALSO	99,97%	33.479	
COMUNE FONTANEL.	0,03%	10	
<u>EX ASCAA (TUTTI I SOCHI)</u>	66,57%		188.135

QUOTE ATTUALI

AZIONI ATTRIBUIBILI

FIDENZA	18,50%	34.805
SALSO	12,50%	23.517
PARMA	10,70%	20.130
BUSSETO	7,30%	13.734
COLORNO	7,10%	13.358
FONTANELLATO	5,70%	10.724
SORBOLO	5,50%	10.347
FONTEVIVO	4,10%	7.714
SORAGNA	4,00%	7.525
TORRILE	3,90%	7.337

SISSA	3,80%	7.149
S.SECONDO	3,30%	6.208
TRE CASALI	2,10%	3.951
ROCCABIANCA	2,00%	3.763
MEZZANI	1,80%	3.386
ZIBELLO	1,60%	3.010
POLESINE P.	1,30%	2.446
NOCETO	0,60%	1.129
PROVINCIA DI PR	4,20%	7.902
	100,00%	188.135

TABELLA DI SINTESI PARTECIPAZIONI NEWCO

derivanti da:	DA SDM	DA SALSO	DA ASCAA	TOTALE AZIONI	PERCENTUALE
FIDENZA	60.987		34.805	95.792	33,90%
SALSO		33.479	23.517	56.996	20,17%
PARMA			20.130	20.130	7,12%
BUSSETO			13.734	13.734	4,86%
COLORNO			13.358	13.358	4,73%
FONTANELLATO		10	10.724	10.734	3,80%
SORBOLO			10.347	10.347	3,66%
FONTEVIVO			7.714	7.714	2,73%
SORAGNA			7.525	7.525	2,66%
TORRILE			7.337	7.337	2,60%
SISSA			7.149	7.149	2,53%
S.SECONDO			6.208	6.208	2,20%
TRE CASALI			3.951	3.951	1,40%
ROCCABIANCA			3.763	3.763	1,33%
MEZZANI			3.386	3.386	1,20%
ZIBELLO			3.010	3.010	1,07%
POLESINE P.			2.446	2.446	0,87%
NOCETO			1.129	1.129	0,40%
PROVINCIA DI PR			7.902	7.902	2,80%
totali				282.611	100,00%

Dati rilevati da bilanci al 31.12.2006

	beneficiaria SDM	beneficiaria SALSO	beneficiaria ASCAA	NEWCO SPA
ATTIVO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni Immateriali				
II Immobilizzazioni Materiali	51.350	56.149	504.584	612.083
III Immobilizzazioni Finanziarie				
1) Partecipazioni				
a) In imprese collegate	4.000	4.000	4.000	12.000
b) In imprese controllate				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	55.351	60.149	508.584	624.084

C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	24.645	91.833		116.478
II Crediti				
1) verso clienti				
2) verso imprese controllate				
3) verso imprese collegate	30.843	24.934	22.834	78.611
4) verso controllanti				
5) verso altri				
IV Disponibilità liquide				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	55.488	116.767	22.834	195.089
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
TOTALE ATTIVO	110.839	176.916	531.418	819.173
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Capitale Sociale	57.906	68.400	156.305	282.611
IV Riserva Legale				
VII Altre riserve				
VIII Utili (Perdite) a Nuovo	7.569	2.393	111.915	121.876
IX Utile (Perdita) dell'esercizio				
TOTALE PATRIMONIO NETTO	65.475	70.793	268.220	404.487
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
	45.364	106.124	263.198	414.686
D) D E B I T I				
4) Debiti verso banche				
7) Debiti verso fornitori				
9) Debiti verso imprese controllate				
10) Debiti verso imprese collegate				
11) Debiti verso imprese controllanti				
12) Debiti tributari				
13) Debiti v/ Istituti di previdenza				
14) Altri debiti				
TOTALE DEBITI				
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
TOTALE PASSIVO	110.839	176.916	531.418	819.173

IPOTESI SUBORDINATA

VALUTAZIONE: a proporzione utenze con stima autonoma grande distribuzione

	utenti
ASCAA S.p.A.	19.617
San Donnino Multiservizi S.r.l.	10.897
	30.514

VALORE UTENTE (2,7 ANNI DI VALORE AG
73
138

ASCAA G.D.

5.509.100

3 anni di vendite extra newco base budget

		PROPORZIONE
ASCAA S.p.A.	1.430.079	16,94%
ASCAA grande distribuzione	5.509.100	65,25%
San Donnino Multiservizi S.r.l.	1.503.786	17,81%
	8.442.965	100,00%

RIPARTIZIONE AZIONI NewCo

	% partecipazione
ASCAA S.p.A.	82,19%
San Donnino Multiservizi S.r.l.	17,81%
Valore totale	100,00%

CAPITALE SOCIALE NEWCO

AZIONI DA 1 EURO

214.211

ATTRIBUZIONE

EX SDM (COMUNE FIDENZA)
EX ASCAA (TUTTI I SOCI)

17,81%
82,19%

38.151
176.060

QUOTE ATTUALI

AZIONI ATTRIBUIBILI

FIDENZA	18,50%	32.571
SALSO	12,50%	22.008
PARMA	10,70%	18.838
BUSSETO	7,30%	12.852
COLORNO	7,10%	12.500
FONTANELLATO	5,70%	10.035
SORBOLO	5,50%	9.683
FONTEVIVO	4,10%	7.218
SORAGNA	4,00%	7.042
TORRILE	3,90%	6.866
SISSA	3,80%	6.690
S.SECONDO	3,30%	5.810
TRE CASALI	2,10%	3.697
ROCCABIANCA	2,00%	3.521
MEZZANI	1,80%	3.169
ZIBELLO	1,60%	2.817

POLESINE P.	1,30%	2.289
NOCETO	0,60%	1.056
PROVINCIA DI PR	4,20%	7.395
	100,00%	176.060

TABELLA DI SINTESI PARTECIPAZIONI NEWCO

derivanti da:	DA SDM	DA ASCAA	TOTALE AZIONI	PERCENTU
FIDENZA	38.151	32.571	70.722	33,02%
SALSO		22.008	22.008	10,27%
PARMA		18.838	18.838	8,79%
BUSSETO		12.852	12.852	6,00%
COLORNO		12.500	12.500	5,84%
FONTANELLATO		10.035	10.035	4,68%
SORBOLO		9.683	9.683	4,52%
FONTEVIVO		7.218	7.218	3,37%
SORAGNA		7.042	7.042	3,29%
TORRILE		6.866	6.866	3,21%
SISSA		6.690	6.690	3,12%
S.SECONDO		5.810	5.810	2,71%
TRE CASALI		3.697	3.697	1,73%
ROCCABIANCA		3.521	3.521	1,64%
MEZZANI		3.169	3.169	1,48%
ZIBELLO		2.817	2.817	1,32%
POLESINE P.		2.289	2.289	1,07%
NOCETO		1.056	1.056	0,49%
PROVINCIA DI PR		7.395	7.395	3,45%
totali			<u>214.211</u>	<u>100,00%</u>


Dati rilevati da bilanci al 31.12.2006

ATTIVO

	beneficiaria SDM	beneficiaria ASCAA	NEWCO SPA
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni Immateriali			
II Immobilizzazioni Materiali	51.350	504.584	555.934
III Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni			
a) In imprese collegate	4.000	4.000	8.000
b) In imprese controllate			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	55.351	508.584	563.935
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	24.645		24.645
II Crediti			
1) verso clienti			
2) verso imprese controllate			
3) verso imprese collegate	30.843	22.834	53.677
4) verso controllanti			



5) verso altri			
IV Disponibilità liquide			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	55.488	22.834	78.32
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
TOTALE ATTIVO	110.839	531.418	642.25
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale Sociale	57.906	156.305	214.21
IV Riserva Legale			
VII Altre riserve			
VIII Utili (Perdite) a Nuovo	7.569	111.915	119.48
IX Utile (Perdita) dell'esercizio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO	65.475	268.220	333.69
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	45.364	263.198	308.56
D) D E B I T I			
4) Debiti verso banche			
7) Debiti verso fornitori			
9) Debiti verso imprese controllate			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso imprese controllanti			
12) Debiti tributari			
13) Debiti w/ Istituti di previdenza			
14) Altri debiti			
TOTALE DEBITI			
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
TOTALE PASSIVO	110.839	531.418	642.257



Relazione del C.d.A.

1. Premessa

La società intende realizzare, per i noti motivi legati alla continuità di gestione del ciclo idrico integrato, una scissione parziale a favore di una beneficiaria di nuova costituzione, più avanti definita "Newco", da costituirsi con procedura unitaria con gli altri gestori locali del ciclo idrico, ovvero San Donnino Multiservizi e Salso Servizi S.p.A o, in alternativa, con la sola San Donnino Multiservizi Srl.

In tal modo la ASCAA S.p.A. rimarrà proprietaria delle reti ed impianti relativi al ciclo idropotabile, trasferendo la mera gestione alla beneficiaria di nuova costituzione.

La scissione avrà natura di scissione proporzionale, ed i Soci della Newco saranno tutti gli Enti locali attuali Soci della ASCAA S.p.A.

2. Illustrazione e giustificazione del profilo giuridico dell'operazione

L'operazione sarà realizzata in ossequio alla disciplina civilistica vigente relativa alle scissioni.

Con l'ausilio di un professionista esperto in materia di operazioni societarie straordinarie e, in accordo con le altre Società interessate all'operazione, sono stati elaborati i rapporti di concambio in capo alla Newco.

Tali valutazioni sono state poste all'attenzione dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 Giugno 2007 che ha valutato positivamente l'operazione prospettata dando mandato al presente Cda di espletare le formalità. Il progetto di scissione, unitamente agli allegati ed agli Statuti di ASCAA e della Newco saranno depositati presso il Registro delle Imprese di Parma entro il 30 Giugno p.v..


Inoltre, le altre Società partecipanti alla scissione procederanno ad analogo procedura, e, a seguito dell'assunzione di dette delibere e delle relative formalità di pubblicazione, si procederà alla stipula dell'atto di scissione non prima del termine dei due mesi previsto dall'art. 2503 c.c.

3. Illustrazione e giustificazione del profilo economico dell'operazione

La scissione proposta persegue una duplice finalità, mediante il trasferimento in capo alla beneficiaria dell'attività del ciclo idropotabile, unitariamente al medesimo trasferimento attuato dalle altre Società partecipanti all'operazione.

Infatti si ritiene:

- a) di ottenere sensibili risparmi in termini di efficienza del sistema per ovvia implementazione di economie di scala e razionalità di gestione di una realtà aziendale di maggiori dimensioni operante su un ambito territoriale omogeneo e comunque circoscritto;
- b) di conseguire, come da intese con l'Autorità d'ambito competente, l'affidamento della gestione su un orizzonte ultradecennale, evitando il disperdersi del patrimonio aziendale alla scadenza dell'anno 2007, termine ultimo dell'attuale affidamento.



4. Criteri di determinazione del rapporto di cambio e valore effettivo del patrimonio trasferito alle società beneficiarie

Per tutte le Società coinvolte, la valutazione ha assunto come base i dati forniti dal Bilancio d'esercizio 2006. La determinazione del rapporto di cambio è stata operata sulla base dei valori dei capitali economici delle società coinvolte nella scissione. A tal fine:

- dopo ampio confronto con le tre Società, si è scelto di approfondire il metodo valutativo che valorizzasse l'apporto industriale di ciascuna componente, mediante stima del Valore Aggiunto per utente per la distribuzione al dettaglio e del fatturato a terzi della grande distribuzione gestita da Ascaa.
- il valore economico del ramo "gestione del ciclo idrico" è stato determinato mediante valorizzazione della consistenza del parco utenze con applicazione di metodologia dei multipli sul valore aggiunto, unico metodo ritenuto applicabile congiuntamente alle altre Società interessate al processo di aggregazione, in quanto le diverse case history aziendali e le profonde differenze in termini di caratteristiche gestionali rendevano altre metodologie distorsive rispetto ad una omogeneità di valutazione doverosa per ottenere una corretta valorizzazione delle varie realtà coinvolte;
- il patrimonio netto effettivamente trasferito è stato determinato come da prospetto n. 3 allegato al progetto di scissione mediante differenza tra valori attivi e passivi attribuiti alla beneficiaria.

In funzione delle valutazioni dei capitali economici dianzi indicate, del capitale sociale e del valore nominale di ciascuna azione delle tre società coinvolte nella scissione, i rapporti di cambio risultano determinati come da allegato n. 4) al progetto di scissione.

5. Difficoltà di valutazione

Nella determinazione dei rapporti di cambio si sono incontrate difficoltà di valutazione legate alla diverse caratteristiche e momenti di gestione delle attività.

Infatti:

- Salso Servizi S.p.A: presentava risultati economici pesantemente negativi nel settore oggetto di scissione, in quanto oggetto negli ultimi anni di un gravoso intervento di manutenzione straordinaria delle reti ed impianti, razionalizzazione dell'attività e in generale di ristrutturazione del servizio: è stato pertanto necessario normalizzare i risultati economici ed ipotizzare una situazione a standard gestionali ottimizzati;
- ASCAA S.p.A., come sopra accennato, operando in due ambiti contigui ma con logiche diverse (grande distribuzione di acqua non soggetta a regime di affidamento e piccola distribuzione in centri di ridotte dimensioni a basso valore aggiunto), ha

reso necessario ricorrere ad una suddivisione delle attività ed una separata valutazione per aree omogenee di business.

- le determinazioni del valore economico dei rami infine è stata resa comunque possibile dal fatto che, operando le aziende in settori contigui, si è potuta dare applicazione ad identiche metodologie sulla base dei normali multipli di valutazione tipici del settore a livello internazionale e sulle stesse variabili.

6. Criteri di distribuzione delle azioni delle società beneficiarie

Il criterio prescelto per la distribuzione ai soci delle azioni di nuova emissione della società beneficiaria è di fatto quello "proporzionale".

Conseguentemente, tutti i soci di San Donnino Multiservizi S.r.l., ASCAA S.p.A. parteciperanno proporzionalmente, sulla base del valore attribuito ai rami scissi al capitale sociale della società beneficiaria; fa eccezione, l'attribuzione ai Soci Salso Servizi S.p.A., che avviene unicamente in favore dei Soci aventi natura di Ente Locale Territoriale, ovvero i Comuni di Salsomaggiore Terme, per parte quasi totalitaria, e Fontanellato per la modesta quota di partecipazione già in capo allo stesso del capitale della Salso Servizi Spa.

Per il Consiglio
di Amministrazione
Il Presidente
(Claudio Bernardini)

